



Città di Reggio Calabria
SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622802; 3622814



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza N. 92

Prot. N del 3-2-2026

OGGETTO: SFILATA DI CARNEVALE "PARROCCHIA SAN PIO X, SANTUARIO DI SANTA MARIA DI MODENA" - IL 15.02.2026

IL DIRIGENTE

Vista la nota acquisita in data 02.02.2026 con prot. n° 25330 a firma del Sacerdote della parrocchia "PIO X SANTUARIA SANTA MARIA DI MODENA" di Reggio di Calabria Sac. Giovanni Licandro, nella quale si richiede, in occasione del Carnevale, di poter tenere una sfilata parrocchiale con carro e mascherine che si svolgerà in data 15.02.2026, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 con conseguente modifica della circolazione per le vie del quartiere afferenti la parrocchia su emarginata;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

Al fine di evitare intralci alla circolazione e per consentire un sereno svolgimento della processione;

ORDINA

Dalle ore 10.30 alle 12.00 e comunque sino a cessate esigenze del 15.02.2026

- **La sospensione temporanea della circolazione nei tratti interessati al passaggio della lungo il seguente percorso:**

Partenza da Santuario Maria Santissima di Modena, prosecuzione per le vie Modena Chiesa Caprai Ciccarello conclusione su via Modena San Sperato

Prescrizioni

Si prescrive l'ausilio di scorta tecnica munita di giubbotti catarifrangenti, ad apertura e chiusura corteo al fine di non creare intralcio o pericolo per la circolazione;

I partecipanti alla sfilata dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione, in particolare occupando la larghezza della carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo e/o intralcio o potenziale rischio di sinistro per loro stessi e per gli altri utenti della strada.

Dovrà essere impedito ai partecipanti all'evento di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo conformemente a quanto statuito da CDS e da suo Regolamento di attuazione;

Lo stesso richiedente e' da intendersi responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla non corretta effettuazione delle prescrizioni contenute nel presente dispositivo, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Copia dell'ordinanza dovrà essere tenuta dagli organizzatori sul luogo della manifestazione ed esibita agli addetti in caso di controllo.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

**Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Daniela Cutrupi**



**Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco**

